

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 25 maggio 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 6; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa"), e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 6 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare
Pag. 1594

LEGGI E DECRETI
1953

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 aprile 1953, n. 1215.

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, ad acquistare un appartamento sito in Genova
Pag. 1594

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 maggio 1953, n. 1216.

Autorizzazione all'Istituto regionale per ciechi «G. Garibaldi» di Reggio Emilia ad accettare un legato
Pag. 1594

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1953, n. 1217.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Portici (Napoli)
Pag. 1594

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1953, n. 1218.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale «Luigi La Vista» di Potenza.
Pag. 1594

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1953, n. 1219.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Pinerolo (Torino)
Pag. 1595

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1953, n. 1220.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale «Faustini» di Piacenza
Pag. 1595

1954

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954, n. 223.

Autorizzazione della prelevazione di L. 100.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1953-54 Pag. 1595

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1954.

Concessione di piscicoltura nel bacino artificiale dello Spluga
Pag. 1595

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1954.

Istituzione della Sottosezione di archivio di Stato di Pontremoli
Pag. 1596

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1954.

Approvazione di una tariffa complementare di rendita in caso di invalidità, presentata dalla Società «Assicurazioni generali», con sede in Roma
Pag. 1596

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1954.

Approvazione del regolamento generale della Borsa-merci di Torino
Pag. 1597

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1954.

Sostituzione del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Como
Pag. 1599

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1954.

Costituzione del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale produttori canapa
Pag. 1599

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di diritto commerciale presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze.
Pag. 1599

Vacanza della cattedra di diritto civile presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli .
Pag. 1599

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Determinazioni delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.
Pag. 1599

Divieti di caccia e uccellazione
Pag. 1602

Ministero del tesoro:

Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative
Pag. 1602

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico
Pag. 1604

Media dei cambi e dei titoli Pag. 1604

Ministero dei lavori pubblici: Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Tollo Pag. 1604

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Varianti al bando di concorso per esami a tre posti di assistente di 2^a classe (grado 10^o, gruppo A) in prova nel ruolo dei chimici farmacisti dell'Amministrazione della sanità pubblica. Pag. 1605

Ministero del tesoro: Graduatoria generale del concorso a centottantaquattro posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del Tesoro, indetto con decreto Ministeriale 10 marzo 1952 Pag. 1605

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

*Decreto Presidenziale 27 marzo 1954
registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1954
registro Esercito n. 14, foglio n. 225*

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

REGINATO Enrico di Giovanni, da Treviso, classe 1913, tenente medico, battaglione sciatori «Monte Cervino». In commutazione della medaglia d'argento al valor militare conferitagli con decreto Presidenziale 5 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1951, registro Esercito n. 42, foglio n. 140 (pubblicato nel Bollettino ufficiale 1954, dispensa n. 12, pagina n. 806). — Ufficiale medico di battaglione alpino già distintosi per attaccamento al dovere e noncuranza del pericolo sul campo di battaglia, per oltre undici anni di prigionia fu, quale medico, apostolo della sua umanitaria missione e, quale ufficiale, fulgido esempio di fiero carattere, dirittura morale, dedizione alla Patria lontana ed al dovere di soldato, indifferente al sacrificio della propria vita, si prodigò instancabile nella cura dei colpiti da pericolose forme epidemiche fino a rimanere egli stesso gravemente contagiato. Con mezzi di fortuna che non gli offrivano le più elementari misure precauzionali, non esitò ad affrontare il pericolo delle più gravi infezioni, pur di operare ed alleviare le sofferenze dei malati e dei feriti affidati alle sue cure. Sottoposto, per la sua fede patriottica e per l'attaccamento al dovere, prima alle più allettanti lusinghe e, subito dopo a sevizie, minacce e dure punizioni, non venne mai meno alla dignità ed alla nobiltà dei suoi sentimenti di sconfinato altruismo, altissimo amor di patria, incorruttibile rettitudine, senso del dovere. — Russia, 1942-1954.

RUSSO Nicola fu Giovanni e fu Farano Caterina, da Rionero in Vulture (Potenza), classe 1897, tenente colonnello di artiglieria, 52^a artiglieria «Torino». In commutazione della medaglia d'argento al valor militare conferitagli con decreto Presidenziale 5 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1951, registro Esercito n. 42, foglio n. 140 (pubblicato nel Bollettino ufficiale 1954, dispensa n. 12, pagina n. 806). — Comandante di un gruppo di artiglieria particolarmente impegnato ed esposto, con l'esempio e l'ascendente personale fece della propria unità un forte ed agguerrito strumento di lotta che, anche nel logorio di un lungo, estenuante ripiegamento, conservò, per suo merito e nonostante quotidiane sanguinose perdite, intatta la coesione disciplinare e la capacità operativa. Catturato e sottoposto, per la ferocezza del carattere e l'inflessibile attaccamento al dovere ed all'onore militare, a inenarrabili patimenti e privazioni, per oltre undici anni di prigionia seppe opporre alle più allettanti lusinghe ed alle più crudeli minacce e sevizie la dirittura del contegno, la cosciente indifferenza al sacrificio della vita, la completa dedizione di tutto se stesso alla Patria lontana ed alle sue istituzioni. Col suo fiero contegno fu per i compagni di prigionia simbolo delle più elette virtù di uomo e di soldato e per gli stessi nemici esempio di incorruttibile rettitudine e di fulgido valore. — Russia, 1942-1954.

(1960)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 aprile 1953, n. 1215.

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, ad acquistare un appartamento sito in Genova.

N. 1215. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, via San Tommaso d'Aquino n. 11, viene autorizzata ad acquistare un appartamento sito in Genova, via Milano n. 35/2, piano primo, da adibire a sede della locale Associazione.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1954

Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 18. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 maggio 1953, n. 1216.

Autorizzazione all'Istituto regionale per ciechi « G. Garibaldi » di Reggio Emilia ad accettare un legato.

N. 1216. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto regionale per ciechi « G. Garibaldi » di Reggio Emilia, viene autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore dalla defunta signora Garavini Esponina ved. Mattioli Mario.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1954

Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 176. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1953, n. 1217.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Portici (Napoli).

N. 1217. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Portici (Napoli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1954

Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 151. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1953, n. 1218.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale «Luigi La Vista» di Potenza.

N. 1218. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale «Luigi La Vista» di Potenza viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1954

Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 23. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1953, n. 1219.**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Pinerolo (Torino).**

N. 1219. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Pinerolo (Torino) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1954

Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 24. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1953, n. 1220.**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Faustini » di Piacenza.**

N. 1220. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Faustini » di Piacenza viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1954

Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 146. — CARLOMAGNO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 maggio 1954, n. 223.**Autorizzazione della prelevazione di L. 100.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1953-54.***Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di 100 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1953-1954.**Signor Presidente,*

Il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne la prelevazione di milioni 100 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1953-1954, onde sopperire ad inderogabili impreviste occorrenze assistenziali di carattere eccezionale e riservato.

Poichè per l'assegnazione predetta ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, si provvede ad essa mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro
GAVA**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 16 ottobre 1953, n. 799;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1953-54 esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1953-54, è autorizzata la prelevazione di L. 100.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 541 « Spese assistenziali di carattere riservato » dello stesso stato di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1954

Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 93. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1954.**Concessione di piscicoltura nel bacino artificiale dello Spluga.****IL MINISTRO****PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE**Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604 e 3 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio stesso anno n. 148, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda in data 15 aprile 1952 della Società Edison con sede in Milano, via Buonaparte n. 31, intesa ad ottenere in concessione a scopo di piscicoltura le acque del bacino artificiale dello Spluga, situate nel territorio del comune di Isolato (Sondrio);

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittigenico di Brescia, e dell'Intendenza di finanza di Sondrio;

Presa visione del deposito in effetti pubblici, quietanza n. 69102 e 296782 di posizione, in data 21 febbraio 1953 di lire 60.000 (sessantamila) effettuato alla Sezione della tesoreria provinciale di Sondrio, Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visti il disciplinare di concessione, stipulato in data 27 febbraio 1954 presso la prefettura di Sondrio, e l'annessa planimetria;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura alla Società Edison di Milano, le acque del bacino artificiale dello Spluga nel tratto compreso tra lo sbarramento della valle del Liro nella stretta di Cardenello e l'immissione del torrente Liro nel bacino situate nel territorio del comune di Isolato.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, decorrenti dal giorno 8 dicembre 1949, successivo a quello di scadenza della precedente concessione.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 25.000 (venticinquemila) e all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Sondrio è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunci legali della Provincia.

Roma, addì 6 aprile 1954

p. Il Ministro: VETRONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1954
Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 11. — PALADINI

(2389)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1954.

Istituzione della Sottosezione di archivio di Stato di Pontremoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda presentata dal sindaco di Pontremoli nella quale sono date esplicite garanzie circa le spese per i locali, scaffalature, personale e quant'altro occorrente per il funzionamento della istituenda Sottosezione di archivio di Stato;

Sentito il parere del Prefetto di Massa Carrara;

Sentito il parere del Soprintendente archivistico di Genova;

Vista l'adesione del Ministro per la grazia e giustizia circa il versamento degli atti notarili anteriori al 1853, esistenti presso l'Archivio notarile mandamentale di Pontremoli;

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi del regno;

Decreta:

1. E' istituita a Pontremoli a decorrere dal 1° giugno 1954 la Sottosezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti del locale Archivio notarile mandamentale anteriori al 1853, e dell'Archivio storico comunale.

Alla predetta Sottosezione potranno essere depositati, previo parere favorevole della Soprintendenza archivistica di Genova, anche gli atti delle Magistrature giudiziarie e Amministrazioni statali e degli enti morali diversi cessati del distretto di Pontremoli.

2. La vigilanza della Sottosezione è affidata al direttore della Sezione di archivio di Stato di Massa, al quale competerà di vistare tutti gli atti rilasciati, dopo averli riconosciuti regolari in ordine alla liquidazione dei diritti di archivio.

3. La Sottosezione dovrà osservare le norme di legge e regolamento vigenti per gli archivi di Stato e gli ordini di servizio dell'organo di vigilanza.

4. - Il Ministero fornirà alla Sottosezione i registri di rendiconto e i bollettari per la riscossione dei diritti di archivio, i quali vanno versati, ogni quindici giorni, al competente Ufficio del registro.

5. L'organo preposto alla vigilanza, ove riscontri inosservanza di norme legislative, regolamentari o di servizio da parte del direttore o degli addetti alla Sottosezione, ne deve riferire al Ministero dell'interno ed all'Amministrazione comunale, che è tenuta ad eliminare in breve termine gli inconvenienti segnalati.

6. Si procederà alla revoca del presente decreto di istituzione in seguito a domanda del sindaco del comune di Pontremoli o per grave persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e documenti o inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di servizio.

In tale caso gli atti e i documenti della Sottosezione saranno trasferiti nella Sezione di archivio di Stato di Massa, o in altra Sezione di archivio di Stato designata dal Ministero dell'interno.

7. Il direttore della Sottosezione sarà nominato dall'autorità comunale di Pontremoli previo nulla osta del Soprintendente archivistico di Genova e dovrà possedere i requisiti di cui al secondo capoverso dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, o almeno fornire garanzie di poter conseguire i predetti requisiti entro due anni dalla nomina in ruolo.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 aprile 1954

p. Il Ministro: Russo

(2166)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1954.

Approvazione di una tariffa complementare di rendita in caso di invalidità, presentata dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione presentata dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare differita, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità assoluta e permanente qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 8 maggio 1954

p. Il Ministro: QUARELLO

(2358)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1954.

Approvazione del regolamento generale della Borsa-merci di Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il regolamento per l'esecuzione di essa, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, che istituisce in Torino la Borsa per la contrattazione delle merci;

Vista la deliberazione in data 8 marzo 1954, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino propone il regolamento generale della Borsa-merci;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento generale della Borsa-merci di Torino, composto di 26 (ventisei) articoli.

Roma, addì 12 maggio 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

Regolamento per la Borsa-merci di Torino
approvato con delibera della Giunta 8 marzo 1954

MERCATO DELL'EFFETTIVO

CAPO I

Istituzione, scopo e vigilanza

Art. 1.

La Borsa-merci di Torino ricostituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, è regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e delle successive modificazioni, in quanto applicabili, nonché dalle disposizioni del presente regolamento e dei presenti regolamenti speciali di Borsa.

Art. 2.

La Borsa è il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di merci, di prodotti e di servizi che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni in base alle disposizioni vigenti si svolgono presso le Borse valori.

Art. 3.

La Borsa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino.

La stessa Camera provvede all'amministrazione della Borsa. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura ed i funzionari della stessa a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso in tutti i locali della Borsa. La stessa facoltà hanno pure i funzionari del Ministero dell'industria e del commercio incaricati di funzioni di vigilanza. Le spese necessarie all'esplicazione delle funzioni predette sono a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso che la gestione della Borsa sia data in concessione ai sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29.

In tal caso gli enti concessionari, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione, hanno l'obbligo di sottoporre i loro statuti e i loro regolamenti interni all'approvazione della Camera di commercio, industria e agricoltura.

CAPO II

La Deputazione

Art. 5.

La Deputazione è composta di sette membri effettivi e di tre membri supplenti.

Essi sono nominati dal Ministro per l'industria e il commercio e durano in carica un anno. La nomina di cinque dei suddetti membri effettivi e dei tre membri supplenti è fatta su designazione della Camera di commercio, industria e agricoltura, la quale deve scegliere le persone da designare fra gli appartenenti alla categoria interessata all'attività della Borsa.

Art. 6.

La Deputazione elegge, fra i suoi membri effettivi, il presidente.

Le deliberazioni sono valide allorchè sono prese con la presenza di almeno cinque membri, ed a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della Deputazione, essi hanno però diritto a voto soltanto quando sostituiscono membri effettivi assenti.

La Deputazione tiene di regola le sue sedute nei locali della Borsa.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal funzionario della stessa Camera all'uopo delegato.

Art. 7.

La Deputazione sorveglia l'andamento della Borsa e provvede perchè siano osservate le leggi ed i regolamenti vigenti.

Contro le deliberazioni della Deputazione è ammesso ricorso alla Camera di commercio, industria e agricoltura entro cinque giorni dalla comunicazione.

Contro la decisione della Camera può proporsi ricorso al Ministro per l'industria e per il commercio entro dieci giorni dalla comunicazione.

CAPO III

Il Comitato di borsa

Art. 8.

Un Comitato, nominato annualmente dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, ha il compito:

1) di vigilare affinché i mediatori non eccedano dai limiti delle loro facoltà;

2) di denunciare alla Deputazione di borsa i mediatori e gli operatori in genere che, nella esplicazione della loro attività di borsa, contravvengono alle leggi e ai regolamenti;

3) di sovrintendere alla polizia della Borsa nell'assenza della Deputazione, con l'obbligo di riferire ad essa sul loro operato;

4) di proporre alla Camera di commercio, industria e agricoltura la formazione di contratti-tipo, di regolamenti tecnici, peritali o arbitrali;

5) di provvedere all'accertamento dei prezzi per la formazione del listino di Borsa di cui all'art. 24;

6) di svolgere tutte le altre mansioni che le leggi ed i regolamenti attribuiscono al sindacato dei mediatori.

Art. 9.

Il numero dei membri del Comitato di borsa è determinato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il parere della Deputazione.

I membri del Comitato sono scelti fra i mediatori, commercianti, industriali e produttori.

La funzione di membro del Comitato è incompatibile con quella di componente della Deputazione.

Il Comitato elegge nel proprio seno un presidente ed, eventualmente, un vice presidente.

CAPO IV

Ingresso in Borsa

Art. 10.

L'ingresso in Borsa è regolato dalla legge e dai regolamenti. Chiunque chiede di essere ammesso in Borsa deve nella domanda dichiarare, di assoggettarsi alle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, alle disposizioni relative all'obbligo dell'arbitrato.

Art. 11.

La Camera di commercio, industria e agricoltura determina i diritti dovuti per il rilascio delle tessere di ingresso.

Essa determina altresì i diritti dovuti per l'uso dei telefoni, dei tavoli, delle cabine e di ogni altro servizio posto a disposizione degli operatori di Borsa.

Art. 12.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono esclusi dalla Borsa coloro che non eseguono le decisioni arbitrali di Borsa emesse nei loro confronti.

Art. 13.

I provvedimenti di esclusione dalla Borsa, nonché quelli di revoca dell'esecuzione stessa debbono dalla Deputazione essere comunicati a tutte le altre Borse della Repubblica.

CAPO V

La mediazione

Art. 14.

I mediatori hanno l'obbligo di fornire alle Camere di commercio, industria e agricoltura e alla Deputazione di Borsa tutte le informazioni relative all'attività da essi svolta in Borsa.

Art. 15.

I compensi dovuti ai mediatori iscritti per gli uffici pubblici loro riservati, nonché le tariffe per le mediazioni di Borsa, sono quelli risultanti da tabella che sarà approvata con provvedimento della Giunta camerale.

CAPO VI

Le contrattazioni

Art. 16.

Gli affari conclusi nella Borsa o con riferimento alle condizioni e agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali della Borsa medesima.

Art. 17.

Nei locali della Borsa si svolgono le contrattazioni relative alle compra-vendite a trattativa privata su semplice denominazione, o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità, con l'adozione di contratti-tipo o con patti liberamente convenuti.

La Camera di commercio, industria e agricoltura, sentita la Deputazione di Borsa, può determinare per alcuni prodotti, merci e servizi, nomenclature con le relative caratteristiche merceologiche e tecniche, e stabilire in relazione a ciascuna di esse le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.

Art. 18.

Le compra-vendite coattive e le aste pubbliche previste dal Codice civile sono eseguite da mediatori iscritti.

L'avviso d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità dell'esecuzione.

Art. 19.

Entro la prima quindicina del dicembre di ciascun anno la Camera di commercio, industria e agricoltura, sentita la Deputazione e il Comitato di Borsa, compila il calendario della Borsa per l'anno successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'Industria e del Commercio.

Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della Borsa a determinati giorni della settimana.

CAPO VII

Le consegne, i pagamenti e la costituzione in mora

Art. 20.

Per i contratti conclusi nella Borsa o con espresso riferimento alla Borsa stessa, valgono, salvo diversa pattuizione, i seguenti termini per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti e per il pagamento del prezzo:

a) nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola « immediato » o « prontissimo », essi debbono essere eseguiti entro il terzo giorno non festivo successivo alla conclusione del contratto. Trascorso infruttuosamente tale termine la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;

b) nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola « pronto », i termini predetti sono rispettivamente di giorni otto e di ore 48;

c) nel caso che siano stati convenuti la consegna o il ritiro differiti, se essi non siano eseguiti nel termine convenuto, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore;

d) nel caso che sia stato convenuto il pagamento anticipato, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;

e) nel caso che sia stato convenuto il pagamento contro fattura o al mercato successivo alla consegna, trascorso tale termine, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore.

Nella determinazione dei giorni utili per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti non si computano i giorni festivi.

Il termine consentito con la diffida ad eseguire la consegna, il ritiro o il pagamento decorre dall'inizio del giorno successivo a quello della spedizione del telegramma, e nel decorso di esso non si comprendono i giorni festivi.

Art. 21.

Trascorso il termine consentito con la diffida o, in mancanza, otto giorni dal termine fissato, ai sensi delle disposizioni dell'articolo precedente, per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente ha diritto a chiedere l'esecuzione coattiva o comunque il risarcimento del danno.

Art. 22.

Nel contratti a consegne differite ripartite a mesi od a date determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche se seguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.

CAPO VIII

Il listino di Borsa

Art. 23.

Le merci, i prodotti ed i servizi che formano oggetto del listino sono determinati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentita la Deputazione di Borsa.

Art. 24.

L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatto dal Comitato di Borsa con l'intervento di almeno un componente della Deputazione.

Il Comitato può valersi per il compimento delle relative operazioni di una o più Commissioni presiedute ciascuna da un membro del Comitato, assistito da un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 25.

La Camera di commercio, industria e agricoltura impartisce al Comitato criteri direttivi per la formazione del listino dei prezzi nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti.

La stessa Camera cura la pubblicazione del listino.

CAPO IX

Completamento delle controversie

Art. 26.

Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svoltisi in Borsa possono essere dalle parti deferite alla Deputazione o al Comitato per il tentativo di composizione amichevole della controversia.

Nel caso che il tentativo di conciliazione resti infruttuoso, le controversie, salvo che le parti per atto scritto non convengano diversamente, è devoluta alla decisione di un Collegio arbitrale, da nominarsi volta per volta con le modalità determinate da un apposito regolamento arbitrale approvato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Gli arbitri agiscono in ogni caso quali amichevoli compositori e hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

Visto, il Ministro per l'Industria e il Commercio

VILLABRUNA

(2454)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1954.

Sostituzione del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Como.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 16 gennaio 1951, con il quale il sig. Filippo Ostinelli venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Como;

Considerato l'avvenuto decesso del sig. Ostinelli;

Decreta:

Il comm. Eugenio Rosasco è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Como in sostituzione del sig. Filippo Ostinelli, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1954

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste

MEDICI

(2456)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1954.

Costituzione del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale produttori canapa.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 novembre 1953, n. 842, concernente il riordinamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297, degli enti svolgenti la loro attività nel campo della canapicoltura;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale produttori canapa, a norma dell'art. 5 del citato decreto Presidenziale;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale produttori canapa è così costituito:

Cappelletti dott. Alessandro; Cittante cav. uff. Antonio; Fiorini geom. Nino; Mattioli dott. Ezio; Perdisa prof. Luigi; Piva Ismer e Reggiani Renzo: in rappresentanza delle zone canapicole dell'Italia settentrionale;

Anchisi dott. Luigi; Del Balzo avv. Giovanni Battista; Fossataro dott. Marcello; Laudanno Vincenzo e Marrandino cav. uff. Generoso: in rappresentanza delle zone canapicole dell'Italia meridionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1954

(2453)

Il Ministro: MEDICI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto commerciale presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1948, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Firenze, è vacante la cattedra di « diritto commerciale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2466)

Vacanza della cattedra di diritto civile presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di « diritto civile », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2467)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 260 Agricoltura), è stata determinata in L. 11.275.363 (lire undicimilioniduecentosettantacinquemilatrecentosessantatre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Candela (provincia di Foggia) della superficie di ettari 88.43.42, espropriati nei confronti della ditta ANTINOZZI Attilio fu Antonio, ANTINOZZI Antonio ed Enrica di Enrico e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4116, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 11.275.000 (lire undicimilioniduecentosettantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 260 Agricoltura), è stata determinata in L. 3.978.430 (lire tremilioninovecentosettantottomilaquattrocentotrenta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Bitonto (provincia di Bari) della superficie di ettari 298.57.83, espropriati nei confronti della ditta DE VITI DE MARCO Lucia fu Antonio e trasferiti in proprietà all'Ente

per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2042, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.975.000 (lire tremilioneinvoventosettantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 259 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.438.405 (lire unmilionequattrocentotrentotomilaquattrocentocinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia) della superficie di ettari 13.89.76, espropriati nei confronti della ditta FLAMMIA Maria fu Nicolangelo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2065, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.435.000 (lire unmilionequattrocentotrentacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 261 Agricoltura), è stata determinata in L. 345.929 (lire trecentoquarantacinquemilanovecentoventinove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Corato (provincia di Bari) della superficie di ettari 19.76.58, espropriati nei confronti della ditta LAMONICA Luigi fu Pietro e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 345.000 (lire trecentoquarantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 258 Agricoltura), è stata determinata in L. 319.071 (lire trecentodiciannovemilasettantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Corato (provincia di Bari) della superficie di ettari 22.76.08, espropriati nei confronti della ditta LOIACONO Beniamino fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3721, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 315.000 (lire trecentoquindicimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 253 Agricoltura), è stata determinata in L. 336.333 (lire trecentotrentaseimilatrecentotrentatre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia) della superficie di ettari 4.87.44, espropriati nei confronti della ditta RICCI Carmela fu Filippo maritata Petrucci e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2192, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 335.000 (lire trecentotrentacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 252 Agricoltura), è stata determinata in L. 429.848 (lire quattrocentoventinove milaottocentoquarantotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Corato (provincia di Bari) della superficie di ettari 21.81.81, espropriati nei confronti della ditta TARANTINI Filippo fu Nicola e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 425.000 (lire quattrocentoventicinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 251 Agricoltura), è stata determinata in L. 542.938 (lire cinquecentoquarantadue milanovecentotrentotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Candela (provincia di Foggia) della superficie di ettari 9.81.58, espropriati nei confronti della ditta TULLIO CATALDO Antonio di Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 540.000 (lire cinquecentoquarantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 250 Agricoltura), è stata determinata in L. 360.169 (lire trecentosessantamila centosessantannove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Candela (provincia di Foggia) della superficie di ettari 7.14.62, espropriati nei confronti della ditta TULLIO CATALDO Generoso di Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2167, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 360.000 (lire trecentosessantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 249 Agricoltura), è stata determinata in L. 424.665 (lire quattrocentoventiquattromilaseicentosessantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Candela (provincia di Foggia) della superficie di ettari 8.42.59, espropriati nei confronti della ditta TULLIO CATALDO Pietro di Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 420.000 (lire quattrocentoventimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2429)

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 246 Agricoltura), è stata determinata in L. 3.464.373,45 (lire tremilioniquattrocentosessantaquattromilatrecentosettantatre e cent. 45) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno) della superficie di ettari 29.60.66, espropriati nei confronti della ditta BENVENUTI Giuseppe e Silvio fu Ranieri e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2729, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 7).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.460.000 (lire tremilioniquattrocentosessantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro filiale di Livorno e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 245 Agricoltura), è stata determinata in L. 901.216 (lire novecentounomiladuecentosedici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno) della superficie di ettari 5.36.44, espropriati nei confronti della ditta LECCI Maria fu Amerigo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 834, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 163 del 16 luglio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18

della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 900.000 (lire novecentomila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro filiale di Livorno e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 244 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.845.803,70 (lire unmilioneottocentoquarantacinquemilaottocentotré e cent. 70) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno) della superficie di ettari 15.70.50, espropriati nei confronti della ditta VANNI DESIDERI Alfonsina, maritata Del Vivo, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2918, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.845.000 (lire unmilioneottocentoquarantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - filiale di Livorno e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 242 Agricoltura), è stata determinata in L. 3.093.839 (lire tremilioninovecentotremilaottocentotrentanove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Piombino (provincia di Livorno) della superficie di ettari 39.13.84, espropriati nei confronti della ditta VANNI DESIDERI Alfonsina fu Eugenio, maritata Del Vivo, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2919, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.090.000 (lire tremilioninovecentamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro filiale di Livorno e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 243 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.431.090,50 (lire duemilioniquattrocentottantunomilanovanta e cent. 50) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Piombino (provincia di Livorno) della superficie di ettari 30.82.10, espropriati nei confronti della ditta VANNI DESIDERI Alfonsina fu Eugenio maritata Del Vivo, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4110, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.480.000 (lire duemilioniquattrocentottantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro filiale di Livorno e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2430)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellazione

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellazione nella zona della provincia di Roma, della estensione di ettari 440, compresa nei comuni di Palestrina e Castel San Pietro Romano, delimitata dai seguenti confini:

Chiesetta della Madonna di Castel San Pietro sulla strada provinciale Palestrina-Capranica; via provinciale che porta a Capranica fino all'incrocio colla mulattiera per Poli (lungo la Val Pantana) fino al bivio della strada vicinale di Monte Pennacchio; strada di Monte Pennacchio fino al confine con Poli; strada vicinale che separa il territorio di Poli da quello di Castel San Pietro che, passando per Valle Corvia, si riunisce in colle Campanile alla via della Lungarella; strada detta della Lungarella fino all'incrocio con la via di Castruccio; strada di Castruccio fino alla « Calatora detta di Morbo »; da qui strada vicinale fino alla fontana della Buliga; dalla fontana della Buliga strada vicinale che passa per « Noce e Donna » fino alla pedemontana per Palestrina; detta pedemontana fino al fosso di Varoncio; fosso di Varoncio fino al Formale del Monte; da qui strada comunale fino alla Chiesa della Madonna di Castel San Pietro.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellazione nella zona della provincia di Roma, della estensione di ettari 1400 circa, compresa nel comune di Cerveteri, delimitata dai seguenti confini:

ovest: fosso della Maddalena; strada vicinale di Monte Abadone; strada Settevene-Palo;

nord: staccionata di confine tra il comune di Cerveteri e quello di Bracciano;

est: doganali n. 16 e n. 17; strada vicinale dei Casaletti e quindi strada Statua-Cerf;

sud: strada interpodereale n. 8, passa per Procoio, Passo Stretto e raggiunge il fosso della Maddalena.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellazione nella zona della provincia di Roma, della estensione di ettari 800 circa, compresa nei comuni di Tivoli e San Gregorio da Sassola, delimitata dai seguenti confini:

fosso di San Gregorio; quota 236; fonte Barberini; Casa Lori; fosso Obico lungo; Vaniele; Convento di Santa Maria Nuova; Casale Loffari; strada provinciale San Gregorio da Sassola-Tivoli; quota 326, Fontanile; quota 236.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellazione nella zona della provincia di Roma, della estensione di ettari 460 circa, compresa nel comune di Arcinazzo Romano, località Monte Altuino, delimitata dai seguenti confini:

dall'incrocio del fosso « Rossanghero » con la strada carrozzabile che conduce agli altipiani di Arcinazzo, linea pali di ferro della corrente elettrica parallela alla suddetta strada e confinante con il bosco comunale di Arcinazzo, fino all'Aia Santa Maria (Caserto) sul Monte Porcello; da qui, segue il confine con il comune di Jenne fino alla valle « Juvanna »; prosegue lungo lo stradello « Pitignano » che va a ricongiungersi con il fosso « Rossanghero »; detto fosso fino all'incrocio della strada carrozzabile degli Altipiani.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellazione nella zona della provincia di Roma, della estensione di ettari 700 circa, compresa nei comuni di Rocca di Papa e Rocca Priora, delimitata dai seguenti confini:

dal casale Osteria Nuova, breve tratto della via Latina, indi attraverso i Piani di Caiano fino al Colle dei Guardiani; risale verso la riguardata della Molara ed entra nel territorio di Rocca di Papa alle pendici del Monte Ara-Malpasso. Prosegue attraversando a sud Monte Vescovo, la Forcella e scende verso Monte Pennolo attraverso l'Acqua Frannova e orti Manciola; scende in piano fino a raggiungere il casale di Osteria Nuova.

(2326)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª pubblicazione).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previa le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Rendita 5 % (1935)	153869	Coppelletti Maria Luisa Amelia di Maria, minore sotto la tutela legale della madre Coppelletti Maria di Carlo, dom. a Genova	Lire 600 —
Id.	243720	Beneficio parrocchiale di San Salvatore e di San Nicola di Fano a Corno di Isola del Gran Sasso (Teramo)	22.250 —
Id.	246370	Beneficio parrocchiale di San Salvatore e San Nicola in frazione di Fano a Corno del comune di Isola del Gran Sasso (Teramo)	22.750 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª pubblicazione).

Elenco n. 7.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990; si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previa le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3 % (1861)	57823	Cappellania Laicale Coadiutorale dei SS.mi Rocco, Giovanni e Gerolamo nella parrocchia di Garlasco (Pavia)	3 —
P. Naz. 5 % (1915)	12536	Cappellania SS.mi Rocco, Giovanni e Gerolamo nella Chiesa parrocchiale di Garlasco (Pavia)	20 —
Cons. 3,50 % (1902)	42651	Come sopra	7 —
Cons. 3,50 % (1906)	145375	Come sopra	80,50
Id.	285433	Come sopra	7 —
Id.	285434	Come sopra	10,50
Id.	285435	Come sopra	10,50
Id.	379720	Come sopra	3,50
Id.	814127	Come sopra	7 —
Id.	832335	Come sopra	7 —
P. R. 3,50 % (1934)	58202	Cappellania dei SS.mi Rocco, Giovanni e Gerolamo eretta nella parrocchia di Garlasco (Pavia)	10,50
Id.	75987	Come sopra	10,50
Id.	75988	Come sopra	31,50
Id.	112432	Come sopra	10,50
Id.	147359	Come sopra	10,50
Id.	148261	Come sopra	28 —
Id.	171663	Come sopra	7 —
Id.	276193	Come sopra	3,50
Id.	27584	Boetti Annetta fu Tommaso, moglie di Galleani Costanzo	387,50
Id.	65634	Come sopra	350 —
Id.	313314	Come sopra	700 —
Id.	337387	Come sopra	700 —
Id.	354225	Come sopra	700 —
Cons. 3,50 % (1906)	681872	Come sopra	500,50
Id.	420748	Galleani Costanzo fu Giacomo Antonio, dom. a Roccadibaldi (Cuneo), ipotecato per cauzione	35 —
Id.	707032	Come sopra	525 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(266) Roma, addì 16 gennaio 1954

Il direttore generale: SALIMERI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione)

Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta Mod. 243 — Data: 15 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio postale di Gela — Intestazione: Giofrè Rosa Margherita fu Santi, vedova Racalbutto — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita: L. 525.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 — Data: 22 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione: Stagi Lorenzo fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3 % (1861) — Rendita: L. 3.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 5 dicembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Incolli Elvira fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 713 — Data: 30 giugno 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Matranga Paolo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Rendita: L. 273.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 — Data: 11 luglio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Pocaterra Mario fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1961) — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 18 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Magarò Eugenio di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1902) — Rendita: L. 252.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4547 — Data: 1º febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Di Carlo Luigi di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Capitale: L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6972 — Data: 4 giugno 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Di Carlo Luigi di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1531 — Data: 7 novembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Di Carlo Luigi di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Ricostruzione Redimibile Consolidato — Capitale complessivo L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 22 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Iagnocco Leo fu Primo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 177 — Data: 24 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Banco di Santo Spirito succursale Latina — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 20.000.

A termine dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 maggio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(2247)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

CAMBI VALUTARI (Esportazione)**Cambi di chiusura del 24 maggio 1954**

Borsa di		Dollaro	
		U. S. A.	Canadese
Borsa di	Bologna	624,80	633,50
"	Firenze	624,77	631 —
"	Genova	624,80	633,50
"	Milano	624,81	633,75
"	Napoli	624,75	633,10
"	Palermo	—	—
"	Roma	624,775	633,875
"	Torino	624,75	632,75
"	Trieste	624,80	—
"	Venezia	624,82	633,30

Media dei titoli del 24 maggio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,20
Id. 3,50 % 1902	63,35
Id. 3 % lordo	81 —
Id. 5 % 1935	96,65
Redimibile 3,50 % 1934	81,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	93 —
Id. 5 % 1936	93,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959)	97,60
Id. 5 % (" 1º aprile 1960)	97,425
Id. 5 % (" 1º gennaio 1961)	97,35
Id. 5 % (" 1º gennaio 1962)	97,275
Id. 5 % (" 1º gennaio 1963)	96,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**Cambi del 24 maggio 1954**

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,79
1 dollaro canadese	" 633,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,42
-----------------	--------------

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50 per franco belga
Danimarca	" 90,46 " corona danese
Egitto	" 1794,55 " lira egiziana
Francia	" 1,785 " franco francese
Germania	" 148,77 " marco occid
Norvegia (c/nuovo)	" 87,48 " corona norvegese
Olanda	" 164,44 " fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	" 120,78 " corona svedese
Svizzera (conto A)	" 142,90 " franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Tollo**

Con decreto Ministeriale 18 maggio 1954, n. 1218, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Tollo, approvato con decreto Ministeriale 21 novembre 1947 e prorogato con i decreti Ministeriali 19 novembre 1949 e 14 novembre 1951, è ulteriormente prorogato fino al 21 novembre 1957.

(2465)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Varianti al bando di concorso per esami a tre posti di assistente di 2ª classe (grado 10º, gruppo A) in prova nel ruolo dei chimici farmacisti dell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti (registro n. 84 Presidenza, foglio n. 11), con il quale fu bandito un concorso per esami a tre posti di assistente di 2ª classe (grado 10º, gruppo A) in prova nel ruolo dei chimici farmacisti dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Ritenuta l'opportunità di apportare varianti alle norme del bando stesso;

Decreta:

1. Nelle premesse del decreto in epigrafe citato è soppresso il periodo: « Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 224, concernente la riserva di un terzo dei posti agli aiuti ed agli assistenti universitari ».

2. Il primo comma dell'art. 11 è così modificato:

« Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) del dirigente dei servizi di vigilanza della produzione e del commercio dei medicinali;

c) di un professore ordinario di Università di chimica farmaceutica;

d) di un professore ordinario di Università di chimica analitica;

e) di un ispettore generale del ruolo dei chimici farmacisti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ovvero di un ispettore generale chimico dell'Istituto superiore di sanità ».

3. L'art. 16 è così modificato:

« La graduatoria del concorso sarà approvata, in via definitiva, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti ».

4. L'art. 17 è modificato come segue:

« I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno sei mesi, trascorso il quale saranno confermati in servizio, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennità alcuna ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1954

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica

TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1954

Registro n. 91 Presidenza, foglio n. 238

(2416)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria generale del concorso a centottantaquattro posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del Tesoro, indetto con decreto Ministeriale 10 marzo 1952.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1952, con il quale fu indetto un concorso per esami a centottantaquattro posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del Tesoro;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito ai risultati del concorso per esami a centottantaquattro posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del Tesoro, indetto con decreto Ministeriale 10 marzo 1952:

COGNOME E NOME	Media punti prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1. Giombini Laura	8,500	9 —	17,500
2. Scaramellino Novella Elisa	8,333	9 —	17,333
3. Ferri Marcella	8,666	8,501	17,167
4. Ferraris Giacomo Giorgio Mario	8,166	9 —	17,166
5. Scotto Antonio Luigi Francesco	8,833	8,250	17,083
6. Messina Angela Maria Carolina	8,666	8 —	16,666
7. Perticati Amedeo	7,500	9,001	16,501
8. Marini Marcello	7,500	9 —	16,500
9. Marini Luigi	7,416	9 —	16,416
10. Giannattasio Mario	8,333	8 —	16,333
11. Di Blasi Antonino	8 —	8,250	16,250
12. Rossetti Bruno	8,933	7,250	16,183
13. Tognetti Danilo	7,666	8,501	16,167
14. Buttice Giuseppe	7,666	8,500	16,166
15. Mazzella Annunzio	7,083	9 —	16,083
16. Pagliaro Silvio	9,016	7 —	16,016
17. Marasciuolo Giovanni	7,500	8,502	16,002
18. Lisandrelli Cesarina	7,500	8,501	16,001
19. Di Rocco Franca	7,750	8,250	16 —
20. Piemontese Oreste	7,416	8,501	15,917
21. Mazzei Luigi	7,416	8,500	15,916
22. Causarano Maria	8,333	7,500	15,833
23. Piazza Francesco	8,250	7,502	15,752
24. Rossi Virgilio	7,750	8,001	15,751
25. Dias Armando	7,750	8 —	15,750
26. De Cata Giovanni	8,666	7 —	15,666
27. Bertolino Domenico	7,833	7,758	15,591
28. Bona Antonio	7,833	7,757	15,590
29. Cupillari Silvio	7,083	8,506	15,589
30. Olivieri Orlando	7,083	8,505	15,588
31. Pepe Raffaele	8,083	7,504	15,587
32. Giannini Giovanni	7,583	8,003	15,586
33. Fontana Lorenzo	8,083	7,502	15,585
34. Vasco Orazio	7,583	8,001	15,584
35. Lombardo Guido	8,083	7,500	15,583
36. Cenci Alfio	7,250	8,251	15,501
37. Piraneo Vittorio	7 —	8,500	15,500
38. Vespasiani Raffaella	7,416	8 —	15,416
39. Doria Giacomo	7,350	8 —	15,350
40. De Marco Giovannina	7,583	7,751	15,334
41. Arpano Egidio	8,083	7,250	15,333
42. Gallina Bruno	7,750	7,504	15,254
43. Agrelli Ugo	7,750	7,503	15,253
44. Corsi Gaetano	7,250	8,002	15,252
45. Urso Giuseppe Salvatore	7,750	7,501	15,251
46. Ginex Calogero	7,750	7,500	15,250
47. Li Voti Dario	7,416	7,752	15,168

COGNOME E NOME	Media punti prove scritte	Voto prova orale	Vota- zione comples- siva	COGNOME E NOME	Media punti prove scritte	Voto prova orale	Vota- zione comples- siva
48. Crivellari Ivo Mario	7,166	8,001	15,167	124. Delzotto Domenico . . .	7,583	6,503	14,086
49. Vincifora Vincenzo	7,166	8 —	15,166	125. Di Minica Maristella	7,333	6,752	14,085
50. Pischedda Francesca	7,600	7,501	15,101	126. D'Arrigo Gaetano	7,083	7,001	14,084
51. Palio Santi	7,600	7,500	15,100	127. Vainieri Domenico Giuseppe	7,333	6,750	14,083
52. Cappiello Gelsomina	7,333	7,750	15,083	128. Ferola Vincenzo Raffaele Marco Biagio	7,516	6,500	14,016
53. Refice Grande .	7,516	7,501	15,017	129. Grossi Francesco	7,750	6,253	14,003
54. Capello Alda	7,016	8 —	15,016	130. Nardi Aldo	7 —	7,002	14,002
55. Palumbo Gustavo	7 —	8,005	15,005	131. Tessitori Fausto	7 —	7,001	14,001
56. Montesana Vittorio	7,750	7,254	15,004	132. Ippaso Lucia	7 —	7 —	14 —
57. Natoli Antonino Salvatore	7 —	8,003	15,003	133. Parma Valentino	7,483	6,500	13,983
58. Di Matteo Mario	7 —	8,002	15,002	134. Graziano Paolino	7,416	6,504	13,920
59. Milazzo Vincenzo	7,250	7,751	15,001	135. Squadrone Luigi	7,416	6,503	13,919
60. Palamenghi Giuseppe	7 —	8 —	15 —	136. Natali Duilio	7,166	6,752	13,918
61. Pumo Francesco Paolo	7,933	7,002	14,935	137. Siciliano Ulderico	7,666	6,251	13,917
62. Mollica Vincenzo	8,183	6,751	14,934	138. Ardito Costantino	7,166	6,750	13,916
63. Coppola Maria .	7,683	7,250	14,933	139. Annibale Mariano	7,350	6,500	13,850
64. Guarnieri Aldo	8,916	6,004	14,920	140. Bergamasco Angelo	7,083	6,759	13,842
65. Maccagni Concetta	7,416	7,503	14,919	141. Lanzarini Cesarino	7,833	6,008	13,841
66. Giannone Giuseppe Gaspare	7,666	7,252	14,918	142. Ventricelli Giuseppe	7,583	6,257	13,840
67. Grimalizzi Giuseppe	7,916	7,001	14,917	143. Guidicini Armando .	7,333	6,506	13,839
68. Minei Antonio	8,166	6,750	14,916	144. Di Pumpo Donato	7,083	6,755	13,838
69. Zanetti Alfredo	7,750	7,150	14,900	145. Trovato Giuseppe	7,083	6,754	13,837
70. Pizzo Salvatore	7,250	7,602	14,852	146. Di Vito Modestino	7,333	6,503	13,836
71. Passero Vito Francesco	7,350	7,501	14,851	147. Pantaleo Mario	7,333	6,502	13,835
72. Sgarlata Antonino	7,100	7,750	14,850	148. Di Leo Letterio	7,333	6,501	13,834
73. Casini Emerico	7,333	7,502	14,835	149. Marconi Lilliana	7,833	6 —	13,833
74. Terrana Sergio	8,933	6,751	14,834	150. Sideri Mario	7,016	6,750	13,766
75. Clemente Antonino	7,583	7,250	14,833	151. Nicoletti Luigi Vincenzo Sera- fino	7 —	6,755	13,755
76. Giampaolo Antonio	7,016	7,752	14,768	152. Vecchiarelli Franco	7,500	6,254	13,754
77. Liberi Annunziata	7,266	7,501	14,767	153. Musti Luigi	7,250	6,503	13,753
78. Franceschini Livia	7,266	7,500	14,766	154. Tagliafierro Vittorio	7,250	6,502	13,752
79. Costrini Alberto	7 —	7,755	14,755	155. Provenzano Calogero	7 —	6,751	13,751
80. Liguori Vincenzo Willy	7,750	7,004	14,754	156. Vanasia Guglielmo Armando	7,250	6,600	13,750
81. Oliva Francesco	7,500	7,253	14,753	157. Burino Luigi	7,166	6,505	13,671
82. Ortenzi Alvaro	7,750	7,002	14,752	158. Colla Giuseppe	7,416	6,254	13,670
83. Guerrera Gaetano	7,250	7,501	14,751	159. Congedo Lorenzo	7,166	6,503	13,669
84. Lenzi Albino Bruno Luciano	7,250	7,500	14,750	160. Scribano Carmelo	7,416	6,252	13,668
85. Merchione Italo	7,416	7,252	14,668	161. Ruscitto Nazario	7,416	6,251	13,667
86. Soccodato Paolo	7,416	7,251	14,667	162. Palermo Maria Rachele	7,166	6,500	13,666
87. Paciello Gaetano	7,666	7 —	14,666	163. Fantini Giovanni	7,350	6,250	13,600
88. Verità Mario	7,916	6,700	14,616	164. Atzori Aldo	7,083	6,508	13,591
89. Bastita Eugenio Luigi Giovanni	7,500	7,005	14,505	165. Turinese Saverio	7,583	6,007	13,590
90. Petti Giovanna	7 —	7,504	14,504	166. Laccetti Francesco Carlo Luigi	7,083	6,506	13,589
91. Schizzi Vincenzo	7,750	6,753	14,503	167. Grasso Alfio Fortunato	7,083	6,505	13,588
92. Perrini Francesco Isidoro	7 —	7,502	14,502	168. Bartolucci Guelfo	7,583	6,004	13,587
93. Pullara Calogero	7,500	7,001	14,501	169. Catapano Gaetano	7,583	6,003	13,586
94. Muro Michele	8 —	6,500	14,500	170. Burgio Vincenzo	7,083	6,502	13,585
95. Silvestrino Salvatore	7,083	7,350	14,433	171. Caltanissetta Francesco	7,333	6,251	13,584
96. Trubbianelli Alberto	7,666	6,754	14,420	172. Padalino Fortunato	7,083	6,500	13,583
97. Limatola Antonio	7,666	6,753	14,419	173. Maiello Vincenzo	7,016	6,500	13,516
98. Di Teodoro Tonino	7,416	7,002	14,418	174. Diodati Donato	7 —	6,508	13,508
99. Ruggiero Clemente	7,916	6,501	14,417	175. Di Gioia Arcangelo	7,250	6,257	13,507
100. Passalacqua Giacomo	7,166	7,250	14,416	176. Capuano Antonio	7 —	6,506	13,506
101. Altrui Caterina Maria Antonietta	7,350	7 —	14,350	177. Stefanelli Aurelio	7 —	6,505	13,505
102. Leone Santa Rosalba n. Vinci	7,083	7,256	14,339	178. Larotonda Gennaro	7,500	6,004	13,504
103. Massimilla Francesco	7,833	6,505	14,338	179. Caraturo Raffaele Salvatore . .	7,250	6,253	13,503
104. Guerra Pasqualino	7,083	7,254	14,337	180. La Piana Vito	7,250	6,252	13,502
105. Gagliano Giuseppe	7,583	6,753	14,336	181. Furia Leo	7 —	6,501	13,501
106. Torretta Gaspare Rodolfo	7,333	7,002	14,335	182. Angelosante Iole	7,500	6 —	13,500
107. Carimi Filippo	7,333	7,001	14,334	183. D'Arca Eugenio	7,166	6,256	13,422
108. Ammazzagatti Elio	7,333	7 —	14,333	184. Donte Aleramo	7,416	6,005	13,421
109. Casale Antonio .	7,250	7,006	14,256	185. Pinotti Anna	7,166	6,254	13,420
110. Giambarresi Gregorio	7,250	7,005	14,255	186. Paolucci Rodolfo Maria	7,416	6,003	13,419
111. Marzella Carlo	7 —	7,254	14,254	187. Taggi Vincenzo	7,416	6,002	13,418
112. Sevasta Gaspare	7,750	6,503	14,253	188. Mazzetti Nerio	7,416	6,001	13,417
113. Marra Baldo	7 —	7,252	14,252	189. Corsetti Marisa	7,166	6,250	13,416
114. Gusi Luigi Florindo	7,500	6,751	14,251	190. Sittinieri Angelo	7,250	6,150	13,400
115. Potente Gelsira Fausta	7,750	6,500	14,250	191. Pisano Tommaso	7,333	6,013	13,346
116. De Tullio Antonio	7,166	7,005	14,171	192. Strianese Francesco	7,333	6,012	13,345
117. Lazzara Antonino .	7,666	6,504	14,170	193. Crivelli Brunello . . .	7,083	6,261	13,344
118. Benelli Enea .	7,416	6,753	14,169	194. Ricca Giuseppe . . .	7,083	6,260	13,343
119. Fanelli Francesco . . .	7,666	6,502	14,168	195. Gerardi Calogero . . .	7,333	6,009	13,342
120. Tosco Luigi . . .	7,416	6,751	14,167	196. Buscemi Angelo	7,083	6,258	13,341
121. Croci Anna Maria . . .	7,166	7 —	14,166	197. Dino Giuseppe	7,083	6,257	13,340
122. Reina Francesco	7,333	6,800	14,133				
123. Giglio Salvatore Giovanni . .	7,600	6,500	14,100				

COGNOME E NOME	Media punti prove scritte	Voto prova orale	Vota- zione comples- siva
198. Reitano Giovanni	7,333	6,006	13,339
199. Viola Francesco	7,183	6,155	13,338
200. Mancini Guido	7,083	6,254	13,337
201. Caruso Luigi	7,333	6,003	13,336
202. Leotta Salvatore	7,083	6,252	13,335
203. Canu Giovanna	7,333	6,001	13,334
204. Mastrolorenzi Donatella	7,333	6 —	13,333
205. Monteverde Paolo	7,266	6,001	13,267
206. Fuina Raffaele	7,266	6 —	13,266
207. Fortunato Arturo	7,250	6,007	13,257
208. Gaggiotti Augusto	7 —	6,256	13,256
209. De Benedictis Lorenzo	7,250	6,005	13,255
210. Bilotto Carmine Alessandro	7,250	6,004	13,254
211. Conti Nibali Basilio	7,250	6,003	13,253
212. Scarsella Luigi	7,250	6,002	13,252
213. Cillario Giovanna	7 —	6,251	13,251
214. Vitacolonna Raffaella Rosa Isa- bella	7 —	6,250	13,250
215. Florenzano Alfonso Francesco Guido	7,166	6,001	13,167
216. Barbaria Romolo	7,166	6 —	13,166
217. Cacciatore Angelo	7,100	6 —	13,100
218. Oddone Giuseppe Carlo Pasquale	7,083	6,009	13,092
219. Sovran Osvaldo Daniele	7,083	6,008	13,091
220. Virno Vincenzo	7,083	6,007	13,090
221. Esposito Antonio	7,083	6,006	13,089
222. De Vita Francesco	7,083	6,005	13,088
223. Patella Alfonso	7,083	6,004	13,087
224. Formica Francesco	7,083	6,003	13,086
225. Castiglia Giuseppe Francesco Mario	7,083	6,002	13,085
226. Peyrot Giorgio	7,083	6,001	13,084
227. Longobardi Roberto	7,083	6 —	13,083
228. Valenti Gaspare	7 —	6,007	13,007
229. Soukhanoff Cecilia	7 —	6,006	13,006
230. Mattei Livio	7 —	6,005	13,005
231. Sprovieri Adolfo	7 —	6,004	13,004
232. De Leonardis Martino	7 —	6,003	13,003
233. Pasqualini Alighiero	7 —	6,002	13,002
234. Alaimo Alfonso	7 —	6,001	13,001
235. Modarelli Domenico	7 —	6 —	13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati, nell'ordine sottoindica-
to, vincitori del concorso a centottantaquattro posti di
volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del
Tesoro:

1. Giombini Laura	punti	17,500
2. Scaramellino Novella Elisa	»	17,333
3. Ferri Marcella	»	17,167
4. Ferraris Giacomo Giorgio Mario	»	17,166
5. Scotto Antonio Luigi Francesco	»	17,083
6. Messina Angela Maria Carolina	»	16,666
7. Perticati Amedeo	»	16,501
8. Marini Marcello	»	16,500
9. Marini Luigi	»	16,416
10. Giannattasio Mario	»	16,333
11. Di Blasi Antonino	»	16,250
12. Rossetti Bruno, invalido di guerra	»	16,183
13. Tognetti Danilo, combattente	»	16,167
14. Butticiè Giuseppe	»	16,166
15. Mazzella Annunzio	»	16,083
16. Pagliaro Silvio	»	16,016
17. Marasciuolo Giovanni	»	16,002
18. Lisandrelli Cesarina	»	16,001
19. Di Rocco Franca	»	16,000
20. Piemontese Oreste	»	15,917
21. Mazzei Luigi	»	15,916
22. Causarano Maria	»	15,833
23. Piazza Francesco	»	15,752
24. Rossi Virgilio	»	15,751
25. Dias Armando	»	15,750
26. De Cata Giovanni	»	15,666
27. Bertolino Domenico	»	15,591
28. Bona Antonio	»	15,590

29. Cupillari Silvio	punti	15,589
30. Olivieri Orlando	»	15,588
31. Pepe Raffaele	»	15,587
32. Giannini Giovanni, combattente	»	15,586
33. Fontana Lorenzo	»	15,585
34. Vasco Orazio	»	15,584
35. Lombardo Guido	»	15,583
36. Cenci Alfio	»	15,501
37. Piraneo Vittorio	»	15,500
38. Vespasiani Raffaella	»	15,416
39. Doria Giacomo	»	15,350
40. De Marco Giovannina	»	15,334
41. Arpano Egidio	»	15,333
42. Gallina Bruno, combattente	»	15,254
43. Agrelli Ugo, orfano di guerra	»	15,253
44. Corsi Gaetano	»	15,252
45. Urso Giuseppe Salvatore	»	15,251
46. Ginex Calogero	»	15,250
47. Li Voti Dario	»	15,168
48. Crivellari Ivo Mario	»	15,167
49. Vincifora Vincenzo	»	15,166
50. Pischedda Francesca	»	15,101
51. Palio Santi	»	15,100
52. Cappelletto Gelsomina	»	15,093
53. Refice Grande, invalido di guerra, com- battente	»	15,017
54. Capello Alda	»	15,016
55. Palumbo Gustavo, combattente	»	15,005
56. Mentasana Vittorio, invalido di guerra, combattente	»	15,004
57. Natoli Antonino Salvatore	»	15,003
58. Di Matteo Mario	»	15,002
59. Milazzo Vincenzo	»	15,001
60. Palamenghi Giuseppe	»	15,000
61. Pumo Francesco Paolo	»	14,935
62. Mollica Vincenzo	»	14,934
63. Coppola Maria	»	14,933
64. Guarnieri Aldo, combattente	»	14,920
65. Maccagni Concetta	»	14,919
66. Giannone Giuseppe Gaspare	»	14,918
67. Grimolizzi Giuseppe	»	14,917
68. Minei Antonio	»	14,916
69. Zanetti Alfredo, combattente	»	14,900
70. Pizzo Salvatore	»	14,852
71. Passero Vito Francesco	»	14,851
72. Sgarlata Antonino	»	14,850
73. Casini Ennio	»	14,835
74. Terrana Sergio	»	14,834
75. Clemente Antonino	»	14,833
76. Giampaolo Antonio	»	14,768
77. Liberi Annunziata	»	14,767
78. Franceschini Livia	»	14,766
79. Costrini Alberto	»	14,755
80. Liguori Vincenzo Willy	»	14,754
81. Oliva Francesco	»	14,753
82. Ortenzi Alvaro	»	14,752
83. Guerrera Gaetano	»	14,751
84. Lenzi Albino Bruno Luciano	»	14,750
85. Merchione Italo	»	14,668
86. Soccodato Paolo	»	14,667
87. Paciello Gaetano	»	14,666
88. Verità Mario	»	14,616
89. Bastita Eugenio Luigi Giovanni, com- battente	»	14,505
90. Petti Giovanna	»	14,504
91. Schizzi Vincenzo	»	14,503
92. Perrini Francesco Isidoro	»	14,502
93. Pullara Calogero	»	14,501
94. Muro Michele	»	14,500
95. Silvestrino Salvatore	»	14,433
96. Trubbianelli Alberto	»	14,420
97. Limatola Antonio	»	14,419
98. Di Teodoro Tonino	»	14,418
99. Ruggiero Clemente	»	14,417
100. Passalacqua Giacomo	»	14,416
101. Altrui Caterina Maria Antonietta	»	14,350
102. Leone Santa Rosalba n. Vinci	»	14,339
103. Massimilla Francesco	»	14,338
104. Guerra Pasqualino	»	14,337
105. Gagliano Giuseppe	»	14,336
106. Torretta Gaspare Rodolfo	»	14,335
107. Carimi Filippo	»	14,334
108. Ammazzagatti Elio	»	14,333

